

(N. 1168-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1950

---

Comunicata alla Presidenza il 12 novembre 1950

---

Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame è destinato a risolvere il problema del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che in seguito agli accordi Hitler-Mussolini del 1939 per il trasferimento degli altoatesini nel Reich ed alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, hanno optato per la cittadinanza germanica. Il problema è strettamente connesso con la revisione delle opzioni regolata dal decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23. È senz'altro evidente che la sola revisione della cittadinanza non basta, ma che occorre dare a queste persone anche la possibilità di esercitare in Italia la loro professione.

Il progetto riguarda anzitutto i titoli accademici conseguiti presso istituti superiori germanici od austriaci e richiede come primo requisito che il titolo accademico abbia valore legale nello Stato in cui venne rilasciato. Al Ministro per la pubblica istruzione viene rimesso di formare un elenco degli istituti che secondo le leggi dei rispettivi Stati sono autorizzati al rilascio dei titoli medesimi, stabilendo altresì per quali scienze il titolo di studio conseguito all'estero dà diritto senz'altro al rilascio del corrispondente titolo accademico italiano. Il progetto muove dal presupposto, come si rileva dalla relazione ministeriale, che in genere lo studio delle scienze fisiche, matematiche e naturali è fundamentalmente analogo nei vari Paesi laddove quello relativo alle discipline giuridiche e letterarie presenta divergenze notevoli. Mentre per il primo gruppo di discipline il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano non è subordinato ad alcun esame (articolo 2), questo invece è richiesto per il secondo gruppo (articolo 3).

In modo analogo, come per i titoli accademici del primo gruppo, viene regolato (articolo 5) il riconoscimento del diploma di ostetricia conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache. Un notevole numero delle ostetriche che esercitano nei vari comuni dell'Alto Adige hanno conseguito i loro diplomi in Austria o in Germania. Esse godono di tutta la fiducia delle donne e la loro attività, finora soltanto tollerata, richiede di essere finalmente legalizzata.

Inoltre il progetto prevede (articolo 8) l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria da coloro che pure non essendo in possesso della laurea in medicina, abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista e siano stati abilitati in detti Stati all'esercizio della professione di dentista. Tale autorizzazione, che viene accordata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è subordinata però all'esito favorevole di un esame da sostenersi presso una università della Repubblica italiana secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Si tratta di dare sanatoria ad una ventina circa di dentisti che finora, in linea di mera tolleranza ma a tutta soddisfazione della gente, hanno esercitato la loro professione in Alto Adige. Il trattamento speciale che si concede a questi dentisti non è del resto una cosa del tutto nuova nella legislazione italiana. Già l'articolo 367 del testo unico delle leggi sanitarie 7 luglio 1934, n. 1265, contiene una norma analoga per i dentisti nelle provincie annesse.

Gli articoli 6 e 7 del disegno di legge contengono alcune agevolazioni per coloro che abbiano esercitato in Germania o in Austria, per almeno un biennio, la professione di avvocato, oppure hanno fatto ivi la pratica di procuratore legale o di notaio. Tali agevolazioni consistono per i primi in ciò che possono essere iscritti nell'albo dei procuratori, sempreché siano in possesso del titolo di studio italiano e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano, mentre per gli altri viene riconosciuta validità alla pratica svolta in Germania o in Austria ai fini dell'ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio.

Infine l'articolo 4 dispone che la sospensione degli esami di Stato ordinata da una serie di leggi dal 1944 in poi e da ultimo dalla legge n. 852 del 1949 trova applicazione a coloro che ottengono il riconoscimento dei loro titoli accademici.

In tutti questi riguardi pare giusto che il disegno di legge predisposto dal Governo venga approvato.

In qualche riguardo però il disegno di legge deve essere ritoccato.

L'articolo 1 stabilisce la categoria delle delle persone alle quali la legge è applicabile. Nell'attuale dizione dell'articolo sono « coloro che *riacquistano* la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23 ». Ma questo decreto legislativo contempla non soltanto optanti che riacquistano la cittadinanza italiana, ma altresì optanti che la conservano. Infatti nel suo articolo 1 è stabilito che i cittadini italiani che hanno optato per la cittadinanza germanica, ma non l'hanno acquistata, possono dichiarare di revocare l'opzione e di voler *conservare* la cittadinanza italiana, e che la mancata dichiarazione, entro il termine previsto al successivo articolo 3 ha per effetto la *perdita* della cittadinanza italiana. Ora anche questo secondo gruppo di optanti, cioè coloro che ai sensi del decreto legislativo n. 23 del 1948 conservano la cittadinanza italiana, si trovano per quanto riguarda i loro titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria nella medesima situazione come quegli altri che riacquistano la cittadinanza italiana.

In proposito c'è da osservare che già nel gennaio 1940, d'accordo tra le Autorità italiane e germaniche, venivano aperte ovunque nell'Alto Adige delle scuole tedesche e che i figli degli optanti dovevano frequentare queste scuole, se non preferivano frequentare scuole in Germania o in Austria ove pure furono istituite scuole per i figli degli optanti. Avvenuta la occupazione tedesca dopo l'8 settembre 1943 persino i figli di coloro che nel 1939 avevano optato per l'Italia, se erano di madrelingua tedesca, venivano obbligati a frequentare dette scuole. Ma le promozioni ed i titoli di studio conseguiti in queste scuole tedesche erano validi soltanto per la continuazione degli studi in Germania o in Austria e così accadeva che anche dopo la liberazione questi studenti, per non perdere i loro anni di studio, continuavano a frequentare le scuole superiori in Germania ed Austria. Il loro ritorno alle scuole superiori italiane era peraltro ostacolato dagli articoli 171 e 332 ultimo comma del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, che escludevano dal riconosci-

mento dei titoli accademici conseguiti all'estero e degli studi compiuti all'estero i cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi. Mentre gli studenti di madrelingua italiana potevano senz'altro ottenere il riconoscimento dei loro studi fatti all'estero, i cittadini italiani di madrelingua non italiana ne erano preclusi. Ancora nell'anno scolastico 1948-49 studenti altoatesini, i quali, dopo aver fatto due o tre anni di università in Austria, volevano iscriversi presso una università italiana, non furono ammessi. Fu risposto a loro che vi ostavano i sopramenzionati articoli e che avrebbero dovuto iniziare da capo gli studi in Italia. S'intende che allora questi studenti ritornavano alle università austriache per completare ivi i loro studi. Questi articoli di legge, introdotti dal fascismo nel 1924 in odio delle popolazioni di madrelingua non italiana, furono abrogati soltanto con legge 31 maggio 1949, n. 328, entrata in vigore il 28 giugno 1949.

Ci sono dunque due categorie di persone che con insistenza aspirano al riconoscimento dei loro titoli di studio: 1°) coloro che ai sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241, hanno optato per la Germania e 2°) coloro che pure domiciliati nell'Alto Adige *non* hanno optato per la Germania e sono quindi rimasti cittadini italiani.

La prima categoria va divisa in due sottogruppi: in optanti cioè che ai sensi del decreto legislativo n. 23 hanno conservato la cittadinanza italiana ed in optanti che l'hanno riacquistata o la riacquistano. Non c'è nessun motivo di fare una discriminazione tra questi due gruppi di optanti per quanto riguarda il riconoscimento dei loro titoli di studio. Anzi ogni discriminazione in riguardo sarebbe causa di ingiusta sperequazione. In proposito va anche osservato che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 23 contempla per tutti gli optanti, senza alcuna distinzione, la ipotesi che si siano recati all'estero per ragioni di studio, laddove dice che « la residenza non s'intende stabilita all'estero da coloro che vi si siano recati temporaneamente per ragioni di studio . . . ».

Vi è poi la categoria degli optanti per l'Italia che per le ragioni sopramenzionate hanno dovuto continuare ed ultimare i loro studi in scuole superiori della Germania e dell'Austria.

Sarebbe un grave errore politico se coloro che hanno optato per l'Italia venissero trattati peggio degli altri che hanno optato per la Germania.

L'articolo 2 del disegno di legge contiene due termini: un termine *a quo* ed un termine *ad quem*. Soltanto per i titoli di studio conseguiti fra questi due termini è ammesso il riconoscimento.

Il termine *a quo* è stabilito col 1° gennaio 1940. Ma l'esodo degli optanti ha avuto inizio già nell'estate ed autunno 1939 e perciò la data del 1° gennaio 1948 dovrebbe essere anteposta e portata al giorno successivo a quello in cui è entrata in vigore la legge 21 agosto 1939, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate nell'Alto Adige.

Anche il termine *ad quem* che nel disegno di legge proposto coincide col momento del riacquisto della cittadinanza italiana dovrebbe essere modificato. A parte che questo termine non si appresta a coloro che non riacquistano la cittadinanza italiana, perchè l'hanno conservata, c'è da osservare che il momento del riacquisto della cittadinanza dipende troppo da fattori casuali e può quindi dare luogo a moltissimi inconvenienti. Potrebbe accadere che il riacquisto della cittadinanza avvenga verso la fine dell'anno accademico od in mezzo agli esami o nel periodo tra gli esami finali già sostenuti ed il conferimento della laurea. Nelle università tedesche ed austriache trascorrono molte volte parecchie settimane tra gli esami finali che danno il titolo alla laurea e l'atto formale e molto cerimonioso con il quale il laureando davanti al Senato accademico viene

«promosso dottore». Inoltre si sono verificati numerosi casi in cui il decreto del Ministro che accoglie la domanda per il riacquisto della cittadinanza veniva notificato all'interessato 4 o 5 mesi dopo la data del decreto. In questo frattempo però l'interessato rimaneva nella assoluta incertezza se la cittadinanza gli è stata riconferita o meno e non aveva pertanto alcun motivo di interrompere i suoi studi all'estero per trasferirsi ad una scuola superiore della Repubblica italiana, tutto a prescindere che in mezzo all'anno accademico il trasferimento da una università ad un'altra non è nemmeno possibile.

Per tutte queste considerazioni sembra giusto che il termine *ad quem* il quale secondo la proposta legge dovrebbe coincidere col momento del riacquisto della cittadinanza italiana, venga sostituito da un altro termine, il quale non sia già scaduto alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ma venga a scadere soltanto in un momento successivo e dia modo agli interessati di trasferirsi tempestivamente e senza dover interrompere gli studi durante l'anno accademico ad un istituto superiore italiano. Per quanto possibile il termine dovrebbe essere uniforme per tutti.

La nuova formulazione degli articoli 1 e 2 che si ritiene opportuno di proporre richiede altresì, per ragione di coordinamento, una modifica del secondo comma dell'articolo 3, nonchè una modifica del titolo della legge, nel senso cioè che l'applicabilità della legge si estende anche a coloro che conservano la cittadinanza italiana.

RAFFEINER, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DAL GOVERNO

*Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.*

Art. 1.

Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione all'esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, dopo il 31 dicembre 1939, ma prima del riacquisto della cittadinanza italiana, abbiano conseguito presso uno degli istituti di istruzione superiore germanici o austriaci indicati in un elenco approvato dal Ministro per la pubblica istruzione uno dei titoli accademici aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere presso una università o istituto superiore della Repubblica il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano.

L'elenco previsto nel comma precedente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito presso uno degli istituti ger-

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

*Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania dagli atto-atesini che conservano o riacquistano la cittadinanza italiana e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio di professioni.*

Art. 1.

Coloro che in base alle legge 21 agosto 1939, n. 1241, non optarono per la cittadinanza germanica e coloro che ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, hanno conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione all'esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Le persone indicate nell'articolo 1, che dopo l'entrata in vigore della legge 21 agosto 1939, n. 1241, ma prima di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge oppure dal riacquisto, se posteriore, della cittadinanza italiana, abbiano conseguito presso uno degli istituti di istruzione superiore germanici o austriaci indicati in un elenco approvato dal Ministro per la pubblica istruzione uno dei titoli accademici aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere presso una università o istituto superiore della Repubblica il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

manici od austriaci, indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, titoli di studio aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e non compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere il corrispondente titolo italiano presso università o istituto superiore della Repubblica previo esito favorevole dell'esame nelle materie che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero per la pubblica istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La domanda per ottenere il titolo accademico italiano ai sensi del comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, presso una università od un istituto superiore della Repubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data hanno già riacquisito la cittadinanza italiana, o dalla data del riacquisto, per gli altri.

Art. 4.

A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852, si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.

Art. 5.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache comprese in un elenco che sarà approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il diploma di ostetricia avente valore legale nello Stato in cui è stato rilasciato, possono ottenere il rilascio del titolo corrispondente italiano presso le scuole di ostetricia comprese in appositi elenchi da formarsi negli stessi modi.

Gli elenchi predetti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le persone indicate nell'articolo 1 che nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2

La domanda per ottenere il titolo accademico italiano ai sensi del comma precedente dev'essere presentata, a pena di decadenza, presso una università od un istituto superiore della Repubblica, entro il termine di un anno dalla scadenza del periodo di cui al primo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*

abbiano esercitato in Germania o in Austria, per almeno un biennio, la professione di avvocato, possono essere iscritte nell'albo dei procuratori, semprechè siano in possesso del titolo di studio italiano conseguito anche a norma della presente legge, e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano.

Art. 7.

Ai fini della ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio delle persone indicate nell'articolo 1, è riconosciuta validità anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2.

Art. 8.

Le persone indicate nell'articolo 1 possono chiedere la autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, qualora, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista e, ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, siano state abilitate all'esercizio della professione di dentista.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di sei mesi dalle date indicate nell'articolo 3.

L'autorizzazione è accordata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, previo risultato favorevole di una prova di esame da sostenersi presso una università della Repubblica, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 7.

*Identico.*

Art. 8.

*Identico.*